
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Responsabilità ex art. 2054 c.c.: per superare la presunzione di concorso serve una duplice prova.

In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dal secondo comma dell'art. 2054 c.c. in caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro anche se solo uno di essi abbia riportato danni; detta presunzione può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso.

Corte di Appello di Potenza, sentenza del 26.11.2013

...omissis...

1. Con i primi due motivi dell'appello, gli appellanti lamentano che la sentenza gravata abbia erroneamente affermato il concorso di colpa di entrambi i conducenti nella verifica del sinistro per cui si controverte.

Occorre, a tal proposito, rilevare in primo luogo che è risultato incontrovertito tra le parti che il punto di impatto tra i due autoveicoli avvenne tra la parte anteriore di quello condotto dal Gxxx. e la fiancata sinistra di quello condotto dal Bxxx., trovandosi quest'ultimo in posizione perpendicolare rispetto all'asse

stradale per effetto della già iniziata manovra di svolta a sinistra.

Alla luce di tale situazione, è da escludere che per le descritte circostanze di fatto si sia verificato un "tamponamento", ovvero che una delle autovetture abbia impattato con la parte anteriore sulla parte posteriore dell'altra.

E' conseguenza di tanto l'insussistenza di una situazione di colpa esclusiva del veicolo investitore, sul quale si sposta la presunzione di responsabilità (diversamente da quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2054 c.c.) quando l'evento dannoso, provocato a seguito di tamponamento, debba essere ricondotto al suo comportamento omissivo sotto il profilo dell'attenzione e del rispetto della distanza di sicurezza.

Tale conclusione è a maggior ragione valida se si considera che l'osservanza dell'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza presuppone il flusso ordinato della circolazione ed è imposta al fine di evitare il tamponamento del veicolo che precede, in caso di arresto, da parte di quello che segue; tale distanza, tuttavia, non può essere considerata anche in previsione di cause anormali e imprevedibili, quale - come nel caso che occupa - l'improvvisa deviazione del veicolo che precede, che si sposti abnormemente sulla strada e ostruisca la marcia.

Con l'ulteriore conseguenza che - dovendosi escludere il tamponamento - torna a militare la presunzione di concorso di colpa posta dall'art. 2054 secondo comma c.c.

"La presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro. Ne consegue che l'accertamento della colpa, sia pure grave di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto per evitare l'evento, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico" (cfr. ex multis Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 8409 del 12/04/2011); "In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dal secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. in caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro anche se solo uno di essi abbia riportato danni; detta presunzione può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso" (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26523 del 17/12/2007).

Alla luce di tali principi, l'accertamento della colpa in capo al Grisolia non esonerava gli odierni appellanti dall'onere di provare di aver fatto tutto per evitare l'evento, al fine di escludere il concorso di colpa a loro carico.

Gravava pertanto sugli appellanti, in concreto, l'onere di provare di aver proceduto alla velocità imposta e comunque richiesta nel caso concreto (e che

quindi lo scontro dipese dal solo comportamento colposo dell'altra parte) e di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Tale prova non risulta fornita e pertanto la presunzione di pari responsabilità non risulta vinta.

2. Per effetto degli stessi principi testé enunciati, risulta tuttavia fondato il secondo motivo di appello.

Per effetto del fatto che nessuna delle parti in causa ha fornito prova idonea a superare la presunzione posta dall'art. 2054 comma 2 c.c., è d'uopo affermare che entrambi i conducenti hanno concorso alla causazione del sinistro con pari responsabilità.

In tal senso, quindi, l'appello è parzialmente fondato.

3. Con il terzo motivo di appello, è censurata la sentenza per aver rigettato la domanda relativa ai danni riportati dall'autovettura di proprietà del L.C..

L'appello è infondato.

La prova del danno è, nella circostanza, affidata ad una scrittura proveniente da un terzo (nella fattispecie il titolare della concessionaria).

Gli scritti provenienti da terzi possiedono, secondo consolidata giurisprudenza, mero valore indiziario ed in quanto tali possono essere liberamente apprezzati dal Giudice, sulla base di elementi probatori ottenuti dalle altre risultanze processuali.

Nel caso in esame, l'elemento indiziario rappresentato dalla scrittura proveniente dal terzo non gode di alcun altro elemento di conferma.

L'appellante avrebbe dovuto, sul punto, o richiedere la testimonianza del titolare della concessionaria, o produrre il contratto di acquisto dell'automobile in questione o ancora documentazione relativa al valore dell'autovettura al momento del sinistro.

Il motivo di appello è pertanto infondato.

4. La sentenza è ancora gravata relativamente al quantum liquidato in favore del G. per i danni di natura fisica riportati a seguito del sinistro.

La sentenza ha fissato il danno biologico di natura permanente nella misura del 2%, mentre il CTU ha stimato che - per la natura del trauma subito - esso sia quantificabile nella misura del 7/8%.

Nel fissare tale percentuale il CTU si accorda alla letteratura in materia (cfr. pag. 8 della relazione di consulenza).

In assenza di rilievi critici, non appare lecito in questa sede sovvertire la conclusione qualificata del CTU.

L'appello deve essere pertanto sul punto accolto e la invalidità permanente fissata nella misura del 7%.

Sulla scorta delle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale del Tribunale di Milano per l'anno 2013, stante l'età del danneggiato all'epoca del sinistro (26 anni), il danno deve essere fissato all'attualità in Euro 13.343,00.

Per effetto del dichiarato concorso di colpa, tale somma deve essere ridotta della metà e definitivamente fissata in Euro 6.671,50.

Su tale somma, determinata all'attualità e pertanto da devalutare annualmente, sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dalla data del sinistro e sino alla data della presente sentenza e gli ulteriori interessi legali sulla sola sorte capitale a decorrere da tale ultima data e sino al soddisfo.

5. In ordine al danno sulla capacità lavorativa specifica del G. (operaio) - non liquidato dal Giudice di prime cure, con omissione censurata dall'appellante - occorre segnalare che il CTU ha valutato tale danno "in misura di circa 1/3 del

danno biologico per tale lavoro specifico".

L'appello è tuttavia infondato.

La giurisprudenza di legittimità afferma difatti che detto danno patrimoniale da invalidità deve essere accertato in concreto, attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgeva (o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, presumibilmente avrebbe svolto) un'attività produttiva di reddito (v. Cass., 20/1/2006, n. 1120; Cass., 14/10/2005, n. 19981; Cass., 5/7/2004, n. 12293).

Allorché peraltro la persona lamenti una lesione dell'integrità fisica ed eserciti già un'attività lavorativa, in presenza di postumi permanenti di modesta entità (c.d. micropermanente) il danno da lucro cessante conseguente alla riduzione della capacità lavorativa è configurabile solamente in quanto sussistano elementi per ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno non patrimoniale.

Tale prova è mancata nel caso di specie.

6. Le spese di entrambi i gradi di giudizio rimangono interamente compensate, in ragione del riconosciuto concorso di colpa di entrambi i conducenti.

p.q.m.

la Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da L.C.M. avverso la sentenza del Tribunale di POTENZA n. 10.266/05 depositata il 29.8.2005, con ricorso depositato il 10.10.06 nei confronti di xxxs.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché di xxxx e della xxxx s.p.a., nel contraddittorio delle parti e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:

- 1) dichiara la contumacia di xxxxx e della xxx s.p.a.;
 - 2) dichiara che l'incidente avvenuto in data 2 maggio 1991 fra l'autovettura Croma xxxxx
 - 3) in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da Gxxxxx. condanna per l'effetto in solido xxx. e la xxx s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno in favore di G.G. che liquida all'attualità in Euro 6.671,50, oltre interessi al tasso legale sulla somma annualmente (...) valutata a decorrere dal 2 maggio 1992 e sino alla data della presente sentenza e agli ulteriori interessi al tasso legale sulla sola sorte capitale da tale ultima data e sino all'integrale soddisfo;
 - 4) rigetta nel resto l'appello;
 - 5) compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
- Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio il 19 novembre 2013.
Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2013.